



Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00078 del 25 FEB. 2015

Proposta n. 2338 del 19/02/2015

Oggetto:

"Studio di Radiologia Fasanelli s.n.c." (P. IVA 01134501004), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Varzi Francesco, con sede legale ed operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM). Conclusione del procedimento ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. - conferma autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo. Revoca DCA n. U00500/2013.

Estensore

LAI KATIUSCIA

Responsabile del Procedimento

LAI KATIUSCIA

Il Dirigente d'Area

G. SPUNTIICCHIA

Il Direttore Regionale

E. DEGRASSI

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

OGGETTO: "Studio di Radiologia Fasanelli s.n.c." (P. IVA 01134501004), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Varzi Francesco, con sede legale ed operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM). Conclusione del procedimento ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. - conferma autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo. Revoca DCA n. U00500/2013.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto *"Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro"*;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto *"Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012"*;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 concernente *"Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1 della L.R. n. 4/2003"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 concernente *"Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente *"Approvazione dei Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie". "Requisiti ulteriori per l'accreditamento"*;

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 concernente "*Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i*";
- il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 concernente "*Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 concernente "*Procedimento di accreditamento definitivo strutture sanitarie e socio sanitarie private. Regolamentazione e verifica requisiti*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4/10/2013 concernente "*Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione conclusiva*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00480 del 6.12.2013 concernente "*Approvazione programmi operativi*" per gli anni 2013-2015;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione, con modificazione, del decreto legge 31.12.2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, l'art. 7, comma 1bis, il quale, nel modificare l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che "*le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio sanitarie, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.*" e, in particolare, l'art. 5, dell'allegato "1" il quale dispone che "*La competente Area GR 11/16 Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011 effettuerà una ricognizione delle strutture cui viene applicato il presente provvedimento entro il termine massimo del 15 novembre 2014, in tempo utile per l'ammissione alla contrattualizzazione per l'anno 2015*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 concernente "*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale."*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 14.11.2014 concernente "*Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento*

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

istituzionale – Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall'art.5,dell'allegato "1", del DCA n. U00359/2014";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00438 del 24 dicembre 2012, avente ad oggetto: *"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., gestito dalla Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c. (P. IVA 01134501004), con sede in via Nazario Sauro n. 43 – 00060 Formello (RM)";*

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto è stato emanato sulla scorta dell'attestazione di conformità del Direttore Generale della ASL RM/F, prot. n. 20185 del 30 marzo 2012, con cui veniva attestato che il presidio sanitario denominato "Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.", gestito dalla società "Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.", con sede operativa in Via Nazario Sauro n. 43 – 00060 Formello (RM), relativamente alle attività di:

- Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica
- Medicina Fisica e riabilitazione

risultava in possesso dei *"requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii."*, e si attestava la conformità agli *"ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii."* per le seguenti attività sanitarie

- Diagnostica per Immagini – Radiologia Diagnostica;

VISTA la nota prot. n. 048106/1"P" del 6 luglio 2013, pervenuta al protocollo in data 24 ottobre 2013 con n. 50530, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Roma, avente ad oggetto *"Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c. – Diagnostica per immagine – radiologia diagnostica – medicina fisica e riabilitazione – sito in Formello (Roma) via Nazario Sauro n. 43...(omissis)...di cui è leale rappresentante il sig. Varzi Roberto, nato a Roma il 21.04.1977 e residente in Formello...(omissis)";*

CONSIDERATO che nella suddetta nota viene rilevato che, a seguito di un servizio ispettivo presso la struttura, effettuato in data 5 luglio 2013, è emerso che lo studio di radiologia medica non è conforme ai requisiti minimi strutturali autorizzativi necessari per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota dell'Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento adempimenti L.R. 12/2011 prot. n. 128333 del 29 novembre 2013, avente ad oggetto *"Avvio del procedimento amministrativo di revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00438 del 24 dicembre 2012 in autotutela ex art. 7-8 Legge 241/90 e ss.mm.ii. – Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., con sede legale e operativa in Formello (RM), via Nazario Sauro n. 43"*, con la quale, facendo seguito alle violazioni riscontrate dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute, veniva avviato il procedimento di revoca del sopra citato DCA;

CONSIDERATO infatti che in sede di ispezione era stato accertato che lo studio di radiologia medica, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del Regolamento Regionale n. 2/2007 e dalla Circolare Regionale n. 83572 del 16 luglio 2009:

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- 1) *“non è separato fisicamente da un'altra struttura sanitaria, denominata Laboratorio Analisi Res Medica s.n.c., in quanto il laboratorio analisi si sviluppa sul piano terreno e parte nel piano seminterrato, dove sono presenti i locali dello studio sopra citato”;*
- 2) *“per accedere alla struttura i pazienti utilizzano l'ingresso dalla Via Castelli n. 1, diviso in due unità, dove le due società accedono ai rispettivi locali, ma tale situazione non garantisce l'effettiva separazione fisica delle due strutture sanitarie distinte”;*
- 3) *“l'ingresso di via Nazario Sauro n. 43 di fatto è una via di fuga del laboratorio analisi RES Medica e non può essere utilizzato quale accesso principale dello Studio di Radiologia Medica Fasanelli, poiché dà in uno studio amministrativo del laboratorio predetto”;*

VISTA la nota dell'Avv. Filippo Calcioli, in nome e per conto della società Res Medica di Loriana Petruzzi e C. s.n.c., pervenuta in data 16 dicembre 2013 con prot. n. 170444, con cui venivano formulate controdeduzioni alla nota di avvio del procedimento sopra indicato, in particolare ritenendo che l'interpretazione dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2007 non riguardasse fattispecie quale quella in cui versava la società, ma tutt'al più afferisse a casi di rilascio di nuovi accreditamenti o nuove autorizzazioni;

CONSIDERATO che tali controdeduzioni, attentamente valutate, non presentavano argomenti tali da poter cambiare l'orientamento dell'Amministrazione Regionale, già espresso con nota prot. n. 128333 del 29 novembre 2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00500 del 4 dicembre 2013, avente ad oggetto *“Revoca del DCA n. U00438 del 24/12/2012, recante: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., gestito dalla Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c. (P. IVA 01134501004), con sede in via Nazario Sauro n. 43 – 00060 Formello”*, con il quale veniva concluso il procedimento avviato con la nota sopra citata;

VISTA la nota della società “Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”, pervenuta in data 20 gennaio 2014 con prot. n. 30500, con la quale veniva evidenziato di *“aver provveduto alla rettifica catastale e alle opere strutturali per la separazione totale tra le due strutture, di aver provveduto alla variazione dell'indirizzo con diversificazione degli accessi e dei relativi numeri civici, di aver modificato l'utilizzazione dei locali del laboratorio all'interno della struttura”*, ed in considerazione di ciò veniva richiesto di *“revocare, in autotutela il Decreto n. 500/2013, per permettere la prosecuzione dell'attività della struttura”*;

VISTA la nota dell'Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento adempimenti L.R. 12/2011 prot. n. 39547 del 23 gennaio 2014, avente ad oggetto *“Richiesta sopralluogo presso Fasanelli e Res Medica”*, con la quale veniva richiesto all'Azienda USL RM/F, in relazione alle note prot. n. 128333 e n. 128351 del 29 novembre 2013, concernenti gli avvisi di procedimento amministrativo nei confronti delle strutture sopra indicate, di verificare se effettivamente fossero state rimosse le cause di violazione alla normativa vigente che avevano portato all'emanazione del DCA n. U00500 del 4 dicembre 2013;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL RM/F, pervenuta in data 18 febbraio 2014 con prot. n. 97961, con la quale venivano comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dal

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

Dipartimento di Prevenzione della predetta Azienda USL, dalle quali era emerso che *“i locali dello Studio di Radiologia Medica Fasanelli snc, posti al piano seminterrato, risultano separati e non comunicanti con la struttura denominata Res Medica di Lorian Petruzzi e C. s.n.c.; le modifiche strutturali apportate al presidio risultano rispettare i requisiti di cui al DCA 8/2011”*;

VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Sezione Terza Quater dalla società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”* con il quale veniva richiesto *“l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del Decreto n. 500 del 19.12.2013 con cui è stato revocato il DCA n. U00438 del 24.12.2012 avente ad oggetto il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo alla società Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”*;

VISTA la nota dell’Area Autorizzazione ed Accredimento – Completamento adempimenti L.R. 12/2011, prot. n. 107397 del 20 febbraio 2014, avente ad oggetto *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., con sede legale e operativa in Formello (RM), via Nazario Sauro n. 43. Avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 Legge 241/90 e ss.mm.ii. su istanza del 21/01/2014 prot. n. 35937”*, con la quale, rispondendo alla nota pervenuta in data 20 gennaio 2014, veniva rappresentato alla società di aver avviato il *“procedimento volto a valutare i rilievi riscontrati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ASL RM/F in fase di ispezione del 29/01/2014, con particolare riferimento al duplice aspetto connesso all’autorizzazione e all’accreditamento”*;

VISTA la nota dell’Area Autorizzazione ed Accredimento – Completamento adempimenti L.R. 12/2011, prot. n. 274812 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., con sede legale e operativa in Formello (RM), via Nazario Sauro n. 43. Ordinanza TAR Lazio sul ricorso numero di R.G. 915/14”*, con cui facendo seguito alla nota dell’Azienda USL RM/F del 20 febbraio 2014 sopra citata, veniva richiesto alla medesima Azienda USL di *“voler accertare il possesso di tutti i requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento, come previsti dal DCA 90/2010 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al superamento della violazione dell’art. 13, comma 4 del R.R. n. 2/2007”*, ed altresì richiesto di trasmettere, sulla base di tali accertamenti, *“il nuovo attestato di conformità, che dovrà contenere una valutazione conclusiva sulla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi ed ulteriori di accreditamento con particolare riferimento al nuovo stato dei luoghi...(omissis)”*;

VISTA l’ordinanza TAR Lazio – Sezione Terza Quater n. 3091/2014, depositata in data 4 luglio 2014, con cui il collegio ha accolto l’istanza cautelare della società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”*, sospendendo il Decreto del Commissario ad Acta n. U00500/2013 fino alla trattazione del merito, fissando udienza contestualmente al 16 dicembre 2014;

VISTA la nota dell’Azienda USL RM/F prot. n. 0035579 del 1 luglio 2014, avente ad oggetto *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli snc Formello (RM). Ordinanza TAR Lazio sul ricorso numero di RG 915/14”*, con la quale veniva trasmesso, facendo seguito alle note di cui sopra, l’attestato di conformità ai requisiti di autorizzazione ed a quelli ulteriori di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per il presidio denominato *“STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA FASANELLI SNC, con sede operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM)...(omissis)...per l’esercizio in autorizzazione delle seguenti attività sanitarie:*

- Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica;

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- FKT;
ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:
- *Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica* ;

VISTA la nota della Regione Lazio – Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento adempimenti L.R. 12/2011 prot. n. 594842 del 27 ottobre 2014, avente ad oggetto *“Studio di Radiologia Fasanelli s.n.c., con sede legale ed operativa in Formello (RM), via Castelli n. 1/a – riscontro parere favorevole ASL prot n. 0035579 del 1 luglio 2014”*, con la quale veniva evidenziato che *“la società ha sede legale e sede operativa in Via castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), indirizzo pertanto completamente differente da quello risultante fin dai primi atti autorizzativi e di accreditamento rilasciati alla società”*;

CONSIDERATO che a parere dell'Amministrazione Regionale tale circostanza impediva di confermare l'autorizzazione all'esercizio e contestualmente rilasciare l'accredimento istituzionale, poichè la nuova sede legale ed operativa della struttura non era mai stata autorizzata o accreditata in precedenza: pertanto, nella nota sopra indicata, si concludeva con la conferma dell'orientamento *“già espresso con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00500 del 4 dicembre 2013”*;

VISTI i motivi aggiunti proposti dalla società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”* al ricorso sopra indicato, con i quali veniva richiesto all'On.le Tribunale adito l'annullamento *“della nota prot. n. 594842 del 27 ottobre 2014...e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, dipendente o comunque collegato”*;

VISTA la sentenza n. 215/2015 pronunciata dal TAR Lazio – Sezione Terza Quater, con la quale l'On.le Tribunale adito, nell'accogliere il ricorso proposto dalla società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”*, evidenziava che:

- “a) nessun cambiamento della sede legale ed operativa è rinvenibile nella fattispecie in esame atteso che il laboratorio di analisi in questione risulta sempre ubicato nel medesimo immobile presso il quale era stato precedentemente autorizzato;*
- b) le asserite modifiche catastali attuate all'interno dei locali de quibus sono state effettuate al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate negli accertamenti ispettivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di revoca impugnato in via principale;*
- c) all'epoca dell'originaria richiesta di autorizzazione ed accreditamento la toponomastica di Formello non aveva assegnato alcun nome alla via oggi denominata via Castelli per cui la società ricorrente ha dovuto indicare come proprio indirizzo via Nazario Sauro;*
- d) in tale contesto ne discende che l'amministrazione regionale prima di adottare la determinazione contestata con i motivi aggiunti era tenuta, anche alla luce del parere positivo espresso dalla competente AUSL, a valutare la rilevanza di tutti questi elementi di cui era stata resa edotta, con la conseguenza che la suddetta determinazione non sfugge alla censura di eccesso di potere...(omissis)”*;

RITENUTO pertanto di dover ottemperare a quanto disposto dal TAR Lazio – Sezione Terza Quater, con sentenza n. 215/2005, ed in particolare di:

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- a) revocare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00500 del 4 dicembre 2013, avente ad oggetto *“Revoca del DCA n. U00438 del 24/12/2012, recante: Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., gestito dalla Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c. (P. IVA 01134501004), con sede in via Nazario Sauro n. 43 – 00060 Formello”*;
- b) confermare ex nunc, prendendo atto della nuova attestazione di conformità del Direttore Generale dell’Azienda USL RM/F prot. n. 0035579 del 1 luglio 2014, l’autorizzazione all’esercizio per la società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”* (P. IVA 01134501004), in persona del legale rapp.te p.t. Varzi Francesco, nato a Roma il 21/04/1977 con sede legale in via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), per il presidio sanitario denominato *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”*, con sede operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), relativamente alle attività di: *“Diagnostica per Immagini – Radiologia Diagnostica – FKT”*;
- c) rilasciare ex nunc, prendendo atto della nuova attestazione di conformità del Direttore Generale dell’Azienda USL RM/F prot. n. 0035579 del 1 luglio 2014, l’accreditamento istituzionale definitivo in favore della società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”* (P. IVA 01134501004), in persona del legale rapp.te p.t. Varzi Francesco, nato a Roma il 21/04/1977 con sede legale in via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), per il presidio sanitario denominato *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”*, con sede operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), relativamente alle attività di: *“Diagnostica per Immagini – Radiologia Diagnostica”*;
- d) procedere alla variazione del legale rappresentante della società *“Studio di Radiologia Fasanelli s.n.c.”*, come da nota pervenuta in data 5 maggio 2014 con prot. n. 258139, prendendo atto che il nuovo rappresentante legale è il Dott. Francesco Varzi, nato a Roma il 21/04/1977;

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di dare ottemperanza alla sentenza TAR Lazio – Sezione Terza Quater n. 215/2005, ed in particolare di:

- 1) revocare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00500 del 4 dicembre 2013, avente ad oggetto *“Revoca del DCA n. U00438 del 24/12/2012, recante: Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c., gestito dalla Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c. (P. IVA 01134501004), con sede in via Nazario Sauro n. 43 – 00060 Formello”*;
- 2) confermare ex nunc, prendendo atto della nuova attestazione di conformità del Direttore Generale dell’Azienda USL RM/F prot. n. 0035579 del 1 luglio 2014, l’autorizzazione all’esercizio per la società *“Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”* (P. IVA 01134501004), in persona del legale rapp.te p.t. Varzi Francesco, nato a Roma il 21/04/1977,

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

con sede legale in via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), per il presidio sanitario denominato “Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”, con sede operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), relativamente alle attività di: “*Diagnostica per Immagini – Radiologia Diagnostica – FKT*”;

- 3) rilasciare ex nunc, prendendo atto della nuova attestazione di conformità del Direttore Generale dell’Azienda USL RM/F prot. n. 0035579 del 1 luglio 2014, l’accreditamento istituzionale definitivo in favore della società “Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.” (P. IVA 01134501004), in persona del legale rapp.te p.t. Varzi Francesco, nato a Roma il 21/04/1977 con sede legale in via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), per il presidio sanitario denominato “Studio di Radiologia Medica Fasanelli s.n.c.”, con sede operativa in Via Castelli n. 1/a – 00060 Formello (RM), relativamente alle attività di: “*Diagnostica per Immagini – Radiologia Diagnostica*”;
- 4) procedere alla variazione del legale rappresentante della società “Studio di Radiologia Fasanelli s.n.c.”, come da nota pervenuta in data 5 maggio 2014 con prot. n. 258139, prendendo atto che il nuovo rappresentante legale è il Dott. Francesco Varzi, nato a Roma il 21/04/1977;
- 5) prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Albertini Petroni Giorgio, nato a Roma il 20/06/1964, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Radiodiagnostica e Scienza delle Immagini ed iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 42722;
- 6) individuare nell’Azienda Sanitaria Locale RM/F, competente per territorio, l’ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all’autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all’accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge Regionale n. 4/2003.

Il presente Decreto sarà notificato via PEC al legale rappresentante della struttura, all’Azienda USL competente per territorio ed al Comune ove ha sede l’attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Presidente
Dr. Nicola Zingaretti

